

re il pagamento di tasse, imposte e spese di giustizia.

Poichè nel dispositivo della detta deliberazione, non fu indicato l'atto di mutuo in forza del quale l'Istituto è creditore della detta Società, si rende necessario una nuova deliberazione del Consiglio stesso.

Pertanto si chiede che il Consiglio autorizzi il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad effettuare quanto segue:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nella qualità di creditore ipotecario primo iscritto sui beni della Soc. An. Ital. per Imprese Elettriche e Minerarie (Pietrafitta) in forza dell'atto pubblico notorio Crispini di Roma 13 aprile 1927, ove la curatela del fallimento della detta Società, prenda a prestito, per far fronte alle spese di fallimento ed al pagamento delle imposte e tasse fino a concorrenza della somma di L. 150.000 da una banca, intervenga nell'atto di prestito e con separata dichiarazione, a mezzo del suo Direttore Generale e riconoscerà al detto credito la qualità di privilegiato anche sulla prima ipoteca concessa in forza del mentioned atto, all'Istituto stesso.